

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI onlus



REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale l' 8 novembre 2008

Art. 1 - FINI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in 21 articoli, integra le norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus di cui, in conformità ai fini Associativi, ne disciplina ulteriormente le attività e le funzioni dei propri Organi.

Rappresenta il codice morale dell'Associazione, enuncia i principi ed indica metodi per creare e rafforzare una sostanziale disciplina.

Le sue funzioni e attività dovranno essere applicate e rispettate da tutti i Soci , a livello Nazionale soprattutto da quanti rivestono una responsabilità e hanno missione di educare e formare noi tutti.

I principi morali e disciplinari dettati dal presente Regolamento formano la base e la forza dell'Associazione.

Art. 2 – DENOMINAZIONE

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi, in forma abbreviata **A.N.Gi.V.** è una **ORGANIZZAZIONE "SENZA PROFITTO" DI UTILITÀ SOCIALE onlus** composta da volontari anche a cavallo, individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, dal **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n. 93 del 19 aprile 2008).

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE

L'attività dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus, si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è un'Associazione di volontariato a carattere Nazionale ed Internazionale di promozione Sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato e riconosce la sovranità dei suoi Soci.

Agisce prevalentemente con l'impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale.

Per meglio operare nel tessuto Sociale e territoriale, è dotata di un'organizzazione periferica.

Per il controllo del territorio e per il raggiungimento degli scopi Sociali è suddivisa territorialmente in Raggruppamenti regionali e provinciali.

Art. 4 – SEDE

La Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi è sita in Via G. Verdi, n. 22 – 33039 Sedegliano (UD).

La Segreteria Nazionale è in San Quirino (PN) Via Pravisiel, n. 24.

I Raggruppamenti regionali, i Raggruppamenti provinciali e Gruppi Operativi Locali hanno una propria sede.

Le collocazioni delle sedi possono essere variate con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi e comunicati alla Segreteria Nazionale entro 5 giorni.

Art. 5 – SCOPI

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di protezione civile di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale nonché di solidarietà Sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio, sia fisico, che psicologico.

L'Associazione sostiene, col proprio supporto i servizi di protezione ambientale e protezione civile, il Corpo Forestale regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili e Militari per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri.

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro.

I propri Soci possono svolgere qualsiasi attività politica, purché svolte fuori dall'ambito Associativo.

E' altresì fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli dell'Associazione per i suddetti scopi.

Art. 6 - ATTIVITA'

L'Associazione adotta ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di volontariato.

E' compito dell'Associazione, soprattutto attraverso l'impegno costante dei propri Organi direttivi e degli Associati, acquisire consensi mediante adeguate attività di proselitismo e propaganda.

Tutti i Soci Volontari, presteranno, il proprio supporto partecipando alle attività istituzionali dell'Associazione secondo le loro disponibilità.

Le attività dell'Associazione sono quelle previste dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento.

Le stesse sono svolte a cavallo, a piedi o con mezzi e veicoli di proprietà dell'Associazione.

La responsabilità per l'uso di veicoli privati è totalmente a carico dei proprietari o dei conducenti, l'Associazione non risponde di danni a persone o cose causati dall'uso di automezzi privati nell'attività o negli spostamenti.

Il Consiglio Direttivo (Nazionale, regionale o provinciale), può organizzare corsi sia interni che esterni, atti a formare sia a livello teorico che a livello pratico la preparazione personale di tutti i Soci Volontari con particolare attenzione a quelli con la qualifica di Aggregati.

Art. 7 – SOCIO VOLONTARIO

Tutti gli iscritti all'Associazione Nazionale Giacche Verdi sono definiti **Soci Volontari** e prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito aderendo liberamente alle finalità dell'Associazione.

Possono far parte dell' A.N.Gi.V. tutte le persone fisiche, giuridiche, Enti, Associazioni, Istituti, Comitati e Fondazioni sensibili alle tematiche dell'ambiente.

La qualifica di Socio è acquisita con apposita richiesta al Raggruppamento provinciale, dove costituito, o al Raggruppamento regionale con successiva ratifica unicamente da parte del Consiglio Direttivo regionale.

Il Comitato regionale, ha la facoltà insindacabile, di approvare o meno la richiesta.

I Soci Volontari impegnati in qualunque attività riconducibile all'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus, sono obbligati ad indossare l'uniforme di cui all'art. 11 dello Statuto Nazionale.

Il Socio Volontario, deve essere munito del proprio cartellino identificativo.

L'adesione all'A.N.Gi.V. comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel presente Regolamento e nell'art. 6 dello Statuto Nazionale.

Il Socio Volontario deve avere il suo contegno, la sua serietà e la sua compostezza; deve essere cortese verso gli altri, pronto ad accorrere in soccorso di chi versi in pericolo o abbisogni di protezione.

Il Socio Volontario deve essere educato e prudente nelle cure degli altri, deve rispettare le idee politiche e religiose e trovandosi in ambienti dove sia oggetto di particolari attenzioni (manifestazioni sportive, assistenze varie, trasporti vari, attività di protezione civile) deve comportarsi con correttezza.

È dovere di ogni Socio Volontario:

- astenersi nell'esprimere giudizi, considerazioni, apprezzamenti;
- intervenire spontaneamente in favore di chi ne ha bisogno;
- osservare tutte le prescrizioni locali e generali in vigore;
- evitare discussioni varie;
- essere schietto, disinvolto, preparato, cortese, deve usare ed esigere quei riguardi che sono propri di ogni educata convivenza;
- assolvere con impegno ed efficienza gli ordini impartiti dal Responsabile G.O.L. in particolare nelle attività monitoraggio, di prevenzione, di soccorso, di formazione, nonché rispettare i propri impegni nei confronti dell'Associazione.

Requisiti di eleggibilità: possono essere eletti a cariche dell'Associazione, sia Nazionali che periferiche, solo i Soci in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne definitive per delitto doloso;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, di una Federazione Sportiva Nazionale o del Collegio dei Probiviri A.N.Gi.V. a squalifiche o inibizioni definitive;

- essere Soci A.N.Gi.V. da almeno 2 anni salvo par i Soci delle regioni temporaneamente amministrare dai Commissari straordinari;
- essere in regola con il versamento della quota Associativa annuale.
- essere maggiorenni.

Responsabilità : l'attività di Socio Volontario, qualora provochi un danno, implica responsabilità, al pari di ogni altra attività a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione svolta. Il Socio Volontario può pertanto incorrere nelle seguenti diverse responsabilità:

- penale, in caso commetta un reato;
- civile, qualora provochi un danno a terzi;
- amministrativa, per danni cagionati all'Associazione di cui fa parte;
- disciplinare, per violazione alle norme Statuarie e Regolamentari interna dell'Associazione.

I compiti e le responsabilità di tutti i Soci Volontari A.N.Gi.V. sono stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento in relazione alle funzioni delle cariche che ognuno svolge.

Art. 8 - SEGNO DISTINTIVO

Il Segno Distintivo, denominato "Stemma" è il simbolo dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus.

Per il Socio Volontario il Segno Distintivo è il simbolo dell'onore, dello spirito di coesione e di sacrificio.

E' obbligo dei Comitati regionali e provinciali utilizzare il nome ed il logo dell'Associazione (come descritto nell' art. 11 dello Statuto) per promozioni pubblicitarie o quant'altro dovesse occorrere, purché non in contrasto con lo spirito dell'Associazione medesima.

La Denominazione Sociale, stemma e logo dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus, sono stati regolarmente registrati e depositati al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ROMA in data 15 dicembre 1999 al n. MI199C 012502.

L'uso improprio della Denominazione Sociale dello stemma e logo o riferimenti che potranno mettersi in relazione alle proprietà dell' A.N.Gi.V., in mancanza del preventivo consenso, costituisce evidente violazione dei diritti alla medesima spettanti in forza del deposito sopra citato.

I trasgressori saranno invitati, con apposita diffida a cura del Presidente Nazionale, a porre in essere ogni azione necessaria alla rimozione delle predette intestazioni, rimuovendo pertanto ogni profilo di illegittimità.

Al perdurare delle illegittimità contestate, si avvieranno nelle sedi opportune iniziative e azioni a tutela dei propri diritti.

Art. 9 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Consiglio Direttivo Nazionale: sono componenti il Consiglio Direttivo Nazionale purché in regola con il pagamento delle quote Sociali:

- i Soci Fondatori;
- i Presidenti regionali o i loro delegati in carica e componenti il proprio Consiglio Direttivo regionale;
- i Commissari Straordinari per le regioni in costituzione.

Il funzionamento e le competenze del Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione, devono essere inviate almeno 15 giorni prima della data stabilita; nel caso di urgenza almeno 3 giorni prima.

Le convocazioni sono considerate valide se effettuate per raccomandata, via fax, mediante telegramma o E-mail, in ogni caso deve essere documentabile l'avvenuto invio. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale è determinato dal Presidente Nazionale.

Ciascun Consigliere può chiedere che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione; la richiesta deve essere esaminata dal Consiglio.

Dovranno obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o di integrazioni all'ordine del giorno possono essere avanzate dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, esse devono essere esaminate dal Consiglio.

Quando se ne ravvisi l'opportunità, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio stesso, con delibera che deve essere approvata da almeno la metà più uno dei presenti, può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esperti su argomenti da trattare.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare alle riunioni di tutti gli organi periferici.

La ricorrente assenza di un Presidente regionale al C.D.N. è considerata inadempienza Sociale per cui scatta l'applicazione dell'art. 17 dello Statuto Nazionale.

L'applicazione della norma è automatica e il Presidente Nazionale adotta i provvedimenti successivi ovvero, la nomina di un Commissario Straordinario per la rielezione di un nuovo Presidente regionale.

Qualora, durante il mandato, il Consigliere Nazionale non provveda al rinnovo della tessera di Socio, il componente decade immediatamente e irrevocabilmente dalla carica, al verificarsi della predetta decadenza il Presidente Nazionale adotta i provvedimenti di cui al punto precedente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per dimissioni, anche non contemporanee, della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso pervenute prima della convocazione del Consiglio Direttivo successivo.

Al verificarsi di detta ipotesi si avrà l'immediata decadenza anche del Comitato di Presidenza.

Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale che dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi a quello dell'ultima dimissione pervenuta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di affidare incarichi a Soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno più forte nella vita dell'Associazione.

In attuazione al precedente comma il Consiglio Direttivo Nazionale, per finalità associative, può costituire appositi settori di lavoro e nominare un responsabile che assume le funzioni di referente.

Può altresì conferire incarichi di carattere temporale limitato e prevedere un rimborso economico ovvero, nei casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del Socio incaricato.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, entro 10 giorni dal ricevimento, la ratifica dei verbali di Assemblea dei Raggruppamenti regionali e provinciali; lo stesso in presenza di particolari situazioni di illegittimità può disporre la riconvocazione dell'Assemblea.

Il Presidente Nazionale: è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale con la metà più uno dei voti presenti, rimane in carica per l'intero ciclo olimpico ed è rieleggibile.

Le elezioni alla carica di Presidente possono avvenire per voto segreto o per alzata di mano.

L'elezione avviene sulla base delle candidature pervenute alla Segreteria Nazionale entro dieci giorni prima delle elezioni.

Un comunicato del Segretario Nazionale renderà pubbliche le candidature raccolte.

Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le Associazioni, gli Enti Pubblici e privati e gli Organi di Stato.

Il Presidente mette in atto le decisioni prese dal Consiglio Direttivo avvalendosi della collaborazione del Comitato di Presidenza, fa osservare lo Statuto, il Regolamento e le altre disposizioni emessa dal C.D.N.; agisce per lo sviluppo e l'incremento del prestigio e della visibilità dell'Associazione verso l'esterno.

Spetta al Presidente designare i tre Vicepresidenti che compongono il Comitato di Presidenza.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vengono esercitate da uno dei Vicepresidenti, all'uopo incaricato dal Comitato di Presidenza.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo incaricherà uno dei Vicepresidenti a provvedere alla ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione del C.D.N. per procedere alla nuova elezione del Presidente.

Comitato di Presidenza: possono essere eletti a componenti del Comitato di Presidenza i Presidenti dei Raggruppamenti regionali che hanno dimostrato particolari capacità organizzative ed attaccamento ai valori Sociali e si sono distinti per la conduzione dei propri Raggruppamenti regionali.

Ciascun Vicepresidente può chiedere che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione.

Le delibere adottate dal Comitato di Presidenza dovranno essere ratificate dal primo Consiglio Direttivo Nazionale utile.

Il Comitato di Presidenza, al verificarsi di particolari circostanze, previa delega del Consiglio Direttivo Nazionale, può assumere i seguenti compiti:

- vigilare sulla gestione degli Organi periferici; qualora questi si trovino nell'impossibilità di operare, di deliberare o abbiano compiuto gravi o reiterate violazioni dello Statuto e del Regolamento o irregolarità amministrative, il Consiglio di Presidenza procede al loro scioglimento nominando un Commissario; il Comitato di Presidenza riferirà al Consiglio;
- nominare eventuali Responsabili Nazionali di settori particolari;
- ratificare delibere d'urgenza;
- adottare Regolamenti applicativi e interpretativi dello Statuto;
- adottare Regolamenti organizzativi e applicativi di settori;
- deliberare la costituzione di eventuali Commissioni tecnico-consultive;
- affiliare, stabilire o creare collaborazioni e alleanze con Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni, Società e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- assumere decisioni circa l'organizzazione, pianificazione e programmazione delle attività dell'Associazione;
- adottare delibere in via d'urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

Qualora, durante il mandato, un Vicepresidente non provveda al rinnovo della tessera di Socio, lo stesso decade dalla carica a far data dal giorno di scadenza della tessera.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno o più Vicepresidenti, il Presidente Nazionale provvede a nominare i sostituti, i Vicepresidenti dimissionari restano comunque componenti del C.D.N..

L'assenza protrattasi per tre riunioni consecutive al Comitato di Presidenza, comporta, in mancanza di giustificazioni accettate dallo stesso Comitato di Presidenza, la decadenza dalla carica del Vicepresidente.

Il Delegato Tecnico: è una carica a livello Nazionale e regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo della rispettiva struttura di appartenenza.

La carica dura fino a revoca del mandato da parte del Presidente o per dimissioni e può firmare e stipulare, previa autorizzazione scritta del Presidente, accordi locali.

Lo stesso viene individuato per merito comparativo fra quegli Associati che si sono distinti per le loro elevate capacità di gestione nelle pratiche tecniche.

Il Delegato Tecnico cura l'attività tecnica per la propria competenza di incarico ed in particolare:

- cartografia;
- organizzazione di manifestazioni;
- corsi a vario titolo;
- raduni.

Art. 10 – ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICI

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione Nazionale Giacche Verdi opera attraverso i Consigli regionali, i Consigli provinciali e i Gruppi Operativi Locali.

I Consigli regionali, i Consigli provinciali e i Gruppi Operativi Locali hanno il compito di promuovere il conseguimento delle finalità Statutarie attuando le decisioni assunte dagli Organi Nazionali e periferici dell' A.N.Gi.V..

Possono essere eletti a componenti degli Organi collegiali periferici esclusivamente coloro che siano in possesso della tessera Associativa di Socio in corso di validità, siano in regola con il versamento della quota annuale al meno da due anni consecutivi ed abbiano compiuto 18 anni.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare anche soltanto uno dei predetti imprescindibili requisiti il componente decade immediatamente dalla carica.

ORGANI REGIONALI: sono Organi del Consiglio Regionale A.N.Gi.V.:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Assemblea regionale: l'Assemblea regionale è costituita da tutti i Soci a livello Regionale che, alla data di indizione dell'Assemblea stessa, risultino in possesso della tessera e che siano in regola con il versamento della relativa quota annuale.

L'Assemblea può essere Ordinaria, Straordinaria e Elettiva.

L'Assemblea, ordinaria, straordinaria e elettiva, sono regolarmente costituite alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e deliberano a maggioranza assoluta di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai Soci.

Per i Consigli di Direttivo regionale, il totale dei componenti deve andare da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti compresi i Presidenti che ne fanno parte di diritto.

Delle riunioni delle Assemblee deve essere redatto apposito verbale che, oltre a contenere le risultanze della riunione, deve recare in calce i nominativi di coloro che hanno partecipato alla seduta.

Presidente regionale: ha la legale rappresentanza dell'Associazione nella Regione, rimane in carica per l'intero ciclo olimpico ed è rieleggibile.

Il Presidente regionale ha i seguenti compiti:

- convoca l'Assemblea regionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
- adotta deliberazioni in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale;
- predisporre, di concerto con il Consiglio Direttivo regionale, la relazione tecnico-morale finanziaria, il bilancio consuntivo e preventivo e le eventuali variazioni;
- indice le Assemblee.

Consiglio Direttivo regionale: è composto da:

- il Presidente regionale;
- un numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea regionale che va da un minimo di quattro ad un massimo otto.

I componenti il Consiglio Direttivo regionale rimangono in carica l'intero ciclo olimpico e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo regionale si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del Presidente regionale o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti, purché siano in regola con il versamento della quota Associativa annuale.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione, devono essere inviate almeno 8 giorni prima della data stabilita; nel caso di urgenza almeno 3 giorni prima.

Le convocazioni sono considerate valide se effettuate per raccomandata, via fax, mediante telegramma o E-mail, in ogni caso deve essere documentabile l'avvenuto invio. Qualora il Presidente non convochi, almeno due volte l'anno, il Consiglio Direttivo regionale, il Consiglio stesso ne può richiedere le dimissioni per inadempimento.

Il Consiglio Direttivo regionale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo regionale delibera a maggioranza relativa, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo regionale deve essere redatto apposito verbale che deve contenere le risultanze della riunione.

Il Consiglio Direttivo regionale ha facoltà di affidare incarichi a Soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell'Associazione.

Può altresì conferire incarichi di carattere temporale limitato e prevedere un rimborso economico ovvero, nei casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del Socio incaricato.

ORGANI PROVINCIALI: sono Organi del Consiglio provinciale A.N.Gi.V:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Assemblea Provinciale: l'Assemblea provinciale è costituita da tutti i Soci a livello provinciale che, alla data di indizione dell'Assemblea stessa, risultino in possesso della tessera e che siano in regola con il versamento della relativa quota annuale.

L'Assemblea può essere Ordinaria, Straordinaria ed elettiva.

Le Assemblee, ordinaria, straordinaria e elettiva, sono regolarmente costituite alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e deliberano a maggioranza assoluta di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai Soci.

Per i Consigli di Direttivo Provinciale, il totale dei componenti deve andare da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti compresi i Presidenti che ne fanno parte di diritto.

Delle riunioni delle Assemblee deve essere redatto apposito verbale che, oltre a contenere le risultanze della riunione, deve recare in calce i nominativi di coloro che hanno partecipato alla seduta.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, oltre a contenere le risultanze della riunione, deve recare in calce i nominativi di coloro che hanno partecipato alla seduta.

Presidente provinciale: ha la legale rappresentanza dell'Associazione nella propria provincia, rimane in carica per l'intero ciclo olimpico ed è rieleggibile.

Il Presidente provinciale ha i seguenti compiti:

- convoca l'Assemblea provinciale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo provinciale;
- adotta deliberazioni in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo provinciale;
- predispose, di concerto con il Consiglio Direttivo provinciale, la relazione tecnico-morale finanziaria, il bilancio consuntivo e preventivo e le eventuali variazioni;
- indice le Assemblee.

Consiglio Direttivo provinciale: è composto da:

- il Presidente Provinciale;
- un numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea provinciale che va da un minimo di quattro ad un massimo di sei.

I componenti il Consiglio Direttivo provinciale rimangono in carica l'intero ciclo olimpico e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provinciale si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del Presidente provinciale o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti, purché siano in regola con il versamento della quota Associativa annuale.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione, devono essere inviate almeno 8 giorni prima della data stabilita; nel caso di urgenza almeno 3 giorni prima.

Le convocazioni sono considerate valide se effettuate per raccomandata, via fax, mediante telegramma o E-mail, in ogni caso deve essere documentabile l'avvenuto invio. Qualora il Presidente non convochi, almeno due volte l'anno, il Consiglio Direttivo provinciale, il Consiglio stesso ne può richiedere le dimissioni per inadempimento.

Il Consiglio Direttivo provinciale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo provinciale delibera a maggioranza relativa, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale deve essere redatto apposito verbale che deve contenere le risultanze della riunione.

Il Consiglio Direttivo provinciale ha facoltà di affidare incarichi a Soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell'Associazione.

Può altresì conferire incarichi di carattere temporale limitato e prevedere un rimborso economico ovvero, nei casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del Socio incaricato.

Gruppi Operativi Locali: sono organi territoriali e rappresentano l'A.N.Gi.V. a livello locale, la loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo regionale o dal Consiglio Direttivo provinciale se regolarmente costituito.

I G.O.L. sono composti dai Soci Volontari a livello Comunale ed attuano i piani e svolgono le attività per la realizzazione della politica Sociale Associativa.

Ogni G.O.L. ha sede nei Comuni della regione e deve essere formato da un minimo di 6 (sei) Soci Volontari Operativi regolarmente iscritti.

Responsabile Gruppo Operativo Locale: è nominato dal Consiglio Direttivo regionale o dal Consiglio Direttivo provinciale se regolarmente costituito.

Ha poteri di rappresentanza del G.O.L. di appartenenza e rappresenta l'Associazione nei Comuni che compongono il suo Gruppo.

Il suo incarico dura fino a revoca del mandato o per dimissioni, rappresenta localmente l'Associazione.

Art. 11 ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

I Segretari Amministrativi (Nazionale, regionale e provinciale), sono tenuti a custodire aggiornati e ben mantenuti tutti i documenti Amministrativi di pertinenza Associativa.

In particolare avranno la responsabilità di tenere:

- i registri contabili dove sono riportate le entrate e le uscite dell'Associazione;
- i registri dove sono riportati i dati di ogni Socio iscritto contenente i dati anagrafici, data di iscrizione e l'eventuale cancellazione o sospensione, detti registri sono consultabili solo dalle persone autorizzate (legge privacy);
- i verbali di assemblea;
- i verbali del Consiglio Direttivo;

Tutti i documenti Amministrativi sono consultabili presso le sedi Amministrative.

I Segretari Amministrativi redigono il conto consuntivo ed il preventivo prima della data di effettuazione dell'Assemblea annuale dei Soci, le risultanze economiche sono visionate dal Collegio dei Sindaci Revisori prima dell'Assemblea.

Al verificarsi di cambiamenti di Organi e cariche Sociali (nomina o decadenza del Segretario Amministrativo) è obbligatorio effettuare un verbale di consegna tra le parti.

Art. 12 - UNIFORME

Il Socio Volontario deve tenere presente che il modo d'indossare l'uniforme costituisce l'elemento di giudizio sull'Associazione cui appartiene.

Deve pertanto averne cura particolare, portarla con dignità e indossarla nelle occasioni di servizio, dove possa essere oggetto di rispetto e di prestigio.

E' obbligo indossare l'uniforme in servizio o in riunioni di qualunque genere.

La composizione dell'uniforme ne indica le funzioni e gli incarichi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale rappresentando la veste dell'Associazione provvede nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni a stabilire la composizione dei capi che formano l'uniforme.

L'attuale uniforme ufficiale A.N.Gi.V é quella deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, e prevede due alternative; invernale e estiva.

Art. 13 - ATTREZZATURE E MEZZI

Le Segreterie (Nazionale, regionale e provinciale) devono tenere un proprio elenco aggiornato delle attrezzature e dei mezzi in possesso.

Tutti i mezzi e le attrezzature in uso Associativo devono riportare il Segno Distintivo "stemma", su fondo bianco, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Nazionale.

Le attrezzature e i mezzi restano a uso e consumo del Raggruppamento regionale o provinciale che li ha acquisiti, possono essere trasferiti temporaneamente ad altri Raggruppamenti, in seguito a formale richiesta.

Il Socio Volontario alla guida di un automezzo di proprietà dell'Associazione è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa o sede Associativa; è responsabile del materiale a bordo, ovvero deve cautelarsi che al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia effettivamente rientrato.

E' a carico del Socio Volontario la responsabilità nell'utilizzo delle attrezzature.

Ogni autista, ad ogni uscita, compilerà il modulo di intervento indicando i Km percorsi, l'orario delle uscite, le motivazioni delle stesse, eventuali annotazioni sull'andamento del mezzo.

Tale foglio dovrà essere riconsegnato al Responsabile del Gruppo Locale una volta terminato il servizio.

Eventi fortuiti (e casuali), come multe, saranno valutate di volta in volta dal Comitato Direttivo di appartenenza, tenendo conto della ripetitività, entità e gravità dell'infrazione.

Ogni autista dovrà esibire, ogni qualvolta il Responsabile del G.O.L. lo richieda, la patente di guida che dovrà essere valida.

Il mezzo dell'Associazione, se immatricolato come mezzo di soccorso, dovrà essere condotto esclusivamente da persone aventi da almeno 3 (tre) anni la patente di guida, e aver compiuto l'età di anni 21 (ventuno).

Art. 14 - TESSERAMENTO - ASSICURAZIONE

Tesseramento: ad ogni Socio Volontario iscritto all'Associazione è rilasciata apposita tessera Sociale numerata secondo l'ordine del registro Nazionale dei Soci.

La tessera ne certifica le generalità e l'appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la modifica delle informazioni riportate sulla tessera Sociale, ovvero marchio, colori, ecc..

Sono vietate autonomamente le riproduzioni di tessere di qualunque genere; per i trasgressori è applicato automaticamente l'art. 17 dello Statuto Nazionale.

L'iscrizione annuale all'Associazione comprende la copertura Assicurativa annuale con le modalità di polizza concordate annualmente con la compagnia assicuratrice.

Le tessere hanno decorrenza annuale e una copertura Assicurativa fino al 31 marzo di ogni anno.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rinnovare le quote Sociali entro il 31 marzo di ogni anno.

La validità delle quote è acquisita con la trasmissione, da parte dei Raggruppamenti regionali del corrispettivo in Euro alla Segreteria Nazionale.

La richiesta di tesseramento per un nuovo iscritto è condizionata alla trasmissione, a cura del Raggruppamento regionale, delle generalità complete del richiedente alla Segreteria Nazionale.

Dopo il 31 marzo, i tesserati che non hanno rinnovato la tessera non potranno svolgere alcun tipo di attività nell'ambito delle strutture A.N.Gi.V.; non potranno partecipare a nessuna manifestazione e perdono la propria carica Associativa.

Assicurazione: Tutti i Soci A.N.Gi.V. sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/91 durante l'attività svolta per la stessa.

La Segreteria Nazionale A.N.Gi.V. in nome e per conto dei propri Soci stipula apposita polizza assicurativa con una compagnia che offre costi concorrenziali e funzionalità.

Al verificarsi, spetta ai Responsabili dei Gruppi Operativi Locali raccogliere le denunce o segnalazioni di danni a terzi causati dai Soci; la segnalazione va effettuata utilizzando il modello in uso Associativo e dopo attenta verifica, inviata alla Segreteria regionale che avrà cura di inoltrarla alla Segreteria Nazionale.

Ogni Socio deve impegnarsi ad osservare il primo comma dell'Art. 1914 del Codice Civile, riguardante l'assicurazione contro gli infortuni (l'assicurato deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno).

I rapporti con la Compagnia Assicurativa sono di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale.

Art. 15 - RADUNO

Il Raduno é una manifestazione nella quale si riuniscono tutti i Soci Volontari in un luogo prescelto e stabilito dagli Organismi preposti dell'Associazione; esso costituisce occasione di incontro volto a rafforzare la vita Associativa ed a promuovere l'amore ed il rispetto per i cavalli e la natura.

All'interno del raduno si possono tenere esercitazioni di protezione ambientale o civile, anche in collaborazione con Organi preposti.

Il raduno si distingue in:

- Nazionale;
- regionale;
- Provinciale ed interregionale.

Raduno Nazionale: viene promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale che da mandato ad un Consiglio Direttivo regionale per l'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo regionale, sotto la supervisione del Delegato Tecnico Nazionale, si fa carico di tutto quanto concerne la buona riuscita della manifestazione, conferisce incarichi di supervisione salvo diversa disposizione dello stesso C.D.R. che viene individuato nel Delegato Tecnico Nazionale.

Egli, fra gli altri compiti, invia alla Segreteria Nazionale e al C.D.R. una relazione dettagliata e il programma della manifestazione almeno due mesi prima della data dell'evento.

Entro i due mesi successivi, fornisce una succinta relazione conclusiva sull'esito della manifestazione, sia al Consiglio regionale, sia al Consiglio Direttivo Nazionale.

Raduno Regionale: viene promosso dal Consiglio Direttivo regionale che può dare mandato ad un Consiglio Direttivo provinciale o a un Gruppo Operativo Locale per l'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo provinciale o il Gruppo Operativo Locale designato, sotto la supervisione del Delegato Tecnico regionale, si fa carico di tutto quanto concerne la buona riuscita della manifestazione, conferisce incarichi di supervisione salvo diversa disposizione dello stesso C.D.R. che viene individuato nel Delegato Tecnico regionale.

Egli, fra gli altri compiti, invia alla Segreteria regionale una relazione dettagliata e il programma della manifestazione almeno due mesi prima della data dell'evento.

Entro i due mesi successivi, fornisce una succinta relazione conclusiva sull'esito della manifestazione, sia al Consiglio Direttivo regionale, sia al Consiglio Direttivo Nazionale.

Raduno Provinciale: viene promosso dal Consiglio Direttivo provinciale che può dare mandato ad un Gruppo Operativo Locale per l'organizzazione.

Il Raggruppamento provinciale o il Gruppo Operativo Locale designato, sotto la supervisione del Delegato Tecnico regionale, si fa carico di tutto quanto concerne la buona riuscita della manifestazione, conferisce incarichi di supervisione salvo diversa disposizione dello stesso C.D.P. che viene individuato nel Delegato Tecnico regionale.

Egli, fra gli altri compiti, invia alla Segreteria provinciale una relazione dettagliata e il programma della manifestazione almeno due mesi prima della data dell'evento.

Entro i due mesi successivi, fornisce una succinta relazione conclusiva sull'esito della manifestazione, sia al Consiglio Direttivo provinciale, sia al Consiglio Direttivo regionale.

Art. 16 – DOMINIO SITI INTERNET

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus per il raggiungimento dei propri scopi Sociali utilizza un dominio internet.

Art. 17 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per il Socio Volontario il cui comportamento è contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulta lesivo per l'Associazione si applica l'art. 17 dello Statuto Nazionale.

La procedura avviene attivata sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio ad uno dei Collegi dei Probiviri.

Se la trasgressione è accertata, il Collegio dei Probiviri lo stesso adotta, i provvedimenti disciplinari stabiliti dal Regolamento Nazionale di Disciplina approvato dal C.D.N. il 31 marzo 2007.

Art. 18 PRIVACY

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi tratterà i dati personali conferiti dai tutti Soci Volontari nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'A.N.Gi.V., ed in particolare:

- per fornire servizi e organizzare le varie attività associative;
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità dei volontari;
- per l'adempimento degli obblighi assicurativi.

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. h) e art 26, comma 4, lett. a) del Codice.

I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall'Associazione, seconda apposita autorizzazione, in forma manuale o cartacea e mediante strumenti elettronici.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

I nominativi dei Soci potranno essere inseriti nel dominio internet in notiziari o giornalini dell'Associazione e comunicati agli altri Soci.

Il conferimento dei dati relativi a nome cognome, residenza, numero telefonico, e-mail., da inserire nel libro Soci e nella banca dati presso la Segreteria Nazionale, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l'esecuzione e l'organizzazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

I Raggruppamenti regionali e provinciali rispondono con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati dai Presidenti regionali e provinciali.

I Raggruppamenti regionali e provinciali possono assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla propria attività.

Art. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto e non scritto nel presente Regolamento si fa fede alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale che le valuterà di volta in volta e se ritenute opportune le ratificherà con apposite appendici che formeranno parte integrante del presente Regolamento.

Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti gli Organi Associativi.

Art. 21 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento corredato al momento da cinque appendici entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.